

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1984

Disciplina dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 marzo 1983, n. 77, nello stabilire la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani, non ha, com'è noto, dettato specifiche disposizioni riguardanti i fondi comuni mobiliari esteri.

Invero, il disegno di legge, a suo tempo proposto dal Governo e approvato dal Senato in prima lettura, contemplava una norma di delega per l'emanazione di « disposizioni intese a regolare l'attività dei fondi comuni mobiliari esteri nel territorio nazionale in modo da evitare distorsioni e discriminazioni contrarie al principio della parità di trattamento » (art. 12, lettera *b*). La norma in parola fu peraltro stralciata in sede di definitiva approvazione del provvedimento.

Successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 77 del 1983, i fondi esteri autorizzati hanno seguito ad operare nel territorio nazionale nei termini e secondo

le modalità stabiliti con i provvedimenti assunti per competenza dal Ministro del commercio con l'estero. La loro attività ha, poi, formato oggetto di specifica attenzione da parte del Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, che ha dettato la disciplina fiscale applicabile ai fondi esteri (art. 11-*bis*).

Si è posto pertanto il problema del regime giuridico da applicare ai fondi mobiliari esteri, con particolare riguardo a quelli autorizzati ad operare ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786.

L'urgenza di risolvere tale problema deriva, oltre tutto, dalla necessità di evitare che, proprio nella fase di avvio operativo dei primi fondi comuni italiani, l'attività di quelli esteri resti sottratta a qualsiasi controllo da parte delle autorità di vigilanza.

Al perseguimento di tali finalità è volto il presente disegno di legge.

* * *

La disciplina del collocamento in Italia di quote di fondi comuni d'investimento esteri deve tener conto della realtà composta che il fenomeno presenta. Gli organismi in questione, infatti, da un lato sono assimilabili (anche sul piano concorrenziale) a quelli regolati nei primi dieci articoli della legge n. 77 del 1983, dall'altro pongono problematiche inerenti ai rapporti con l'estero. Da qui la previsione, nell'articolo 1, di una duplice competenza autorizzatoria del Ministro del tesoro e di quello del commercio con l'estero per il collocamento in Italia dei valori mobiliari in parola.

L'articolo 1 fornisce una serie di indicazioni (lettere *a*, *b* e *c*) all'autorità amministrativa che dovrà decidere in ordine alle richieste di collocamento, tutte tendenti alla verifica della sostanziale equivalenza tra caratteristiche e *status* dei fondi esteri e dei fondi italiani. Nella stessa prospettiva si collocano altre prescrizioni, che peraltro tengono anche conto delle ineliminabili differenze tra i due tipi di organismi: così la lettera *d*) contempla l'esigenza di una stabile rappresentanza in Italia della società di gestione, nei confronti della quale i partecipanti italiani potranno esercitare i propri diritti; parimenti, a maggior tutela di questi, è stato previsto un privilegio a loro favore sui titoli e le disponibilità del fondo (da depositarsi in Italia presso una banca) che stanno a fronte delle quote collocate nel territorio dello Stato.

Il terzo comma dell'articolo è stato, poi, dettato dalla necessità di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sulla applicazione della norma ivi richiamata anche alle quote dei fondi esteri.

Nel contesto del procedimento amministrativo è prevista, nel penultimo comma, l'iscrizione delle società autorizzate — a cura dell'organo di vigilanza — nell'albo di cui all'articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

L'ultimo comma, infine, fa salva la concorrente competenza del Ministro del commercio con l'estero in ordine all'autorizzazione, per il profilo valutario, al collocamento nel territorio dello Stato delle quote di partecipazione.

L'articolo 2 muove dalla considerazione che la vigilanza degli organi pubblici italiani sui fondi esteri non può che riguardare l'attività svolta in Italia. La logica seguita nel fissare le competenze si ispira alla legge n. 77 del 1983, con gli inevitabili adattamenti e le limitazioni discendenti dall'impossibilità di incidere sulla struttura organizzativa e contrattuale di questi organismi (della quale, peraltro, si tiene conto in sede di autorizzazione ministeriale).

Quanto previsto nella norma in parola trova corrispondenza nell'articolo 5 (lettera *a*) e nell'articolo 7, terzo comma (lettera *c*), della legge n. 77 del 1983. Il disposto della lettera *b*) offre una garanzia sostitutiva di quella realizzabile attraverso l'articolo 7, terzo comma, lettera *a*), della stessa legge n. 77, mentre con la lettera *d*) si predispose uno strumento per realizzare, nel rispetto delle leggi nazionali estere, una migliore conoscenza della contabilità propria della casa-madre.

L'ultimo comma delinea, infine, le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Il primo comma dell'articolo 3 prevede la facoltà del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, di sospendere o limitare temporaneamente il collocamento delle quote. La disposizione differisce da quella di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge n. 77 del 1983, sia per quanto concerne l'organo competente (essendosi voluta rimettere all'autorità politica una decisione che potrebbe influire anche sui rapporti internazionali), sia perchè non comprende il potere di sospendere i rimborsi (non è parso infatti opportuno che, in assenza di una limitazione del genere all'estero, si adotti una sospensione solo nei confronti dei partecipanti italiani).

Mentre il secondo comma ricalca, con gli adattamenti derivanti dalla specificità della

fattispecie, gli schemi procedurali della legge n. 77 (articolo 8, primo e secondo comma) per il caso di scadenza dell'autorizzazione e di liquidazione delle attività del fondo autonomamente decise dalle autorità italiane, il terzo comma appresta un meccanismo di intervento per le ipotesi di adozione da parte delle autorità estere di misure di rigore. La soluzione individuata prevede la possibilità di nominare un commissario che affianchi i rappresentanti locali della società estera di gestione, lasciando impregiudicata — perciò anche indipendentemente dai provvedimenti adottati all'estero — la facoltà di disporre in tali casi la liquidazione delle attività in Italia.

L'articolo 4 contempla le disposizioni penali sostanzialmente ricalcanti, salvi i necessari aggiustamenti, quelle previste dall'articolo 10 della più volte richiamata legge n. 77 del 1983.

L'articolo 5 disciplina, infine, le situazioni in atto. Occorre al riguardo precisare che quanto previsto negli articoli 1, 2 e 3 non vale solo quale disciplina a regime dei fondi esteri, ma costituisce anche il necessario presupposto delle disposizioni transitorie; la rete, cioè, nella quale inserire, con la necessaria gradualità, la realtà dei fondi esteri attualmente operanti in Italia al di fuori di alcun effettivo sistema di vigilanza. Sulla necessità di tale normativa basterà richiamare le norme di delega al Governo già previste nel disegno di legge governativo presentato al Senato nella passata legislatura (atto n. 1609), norme poi stralciate nel corso dell'*iter* parlamentare innanzi alla Camera dei deputati per l'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento. Per quanto concerne l'urgenza, poi, è di tutta evidenza la disparità di trattamento venutasi a creare con l'approvazione della legge n. 77 nei confronti dei fondi mobiliari italiani.

Le disposizioni transitorie riguardano tutti i fondi mobiliari esteri attualmente operanti in Italia, siano essi chiusi o aperti. In considerazione dei tempi lunghi occorrenti per una verifica delle legislazioni nazionali e delle diverse regolamentazioni contrattuali, nonchè per eventuali modifiche da introdurre nell'ordinamento della società

e/o del fondo, si è ritenuto necessario non rinviare il loro assoggettamento a controllo ad un momento successivo al rilascio dell'autorizzazione ministeriale. Pertanto, sarà immediatamente operativa la vigilanza della Banca d'Italia, pur essendo consentito ai fondi stessi — per ovvie ragioni riguardanti il regolare andamento del mercato — di continuare a collocare, secondo il regime attuale, le proprie quote per un periodo congruo, purchè, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, essi richiedano l'autorizzazione di cui al precedente articolo 1, ovvero quella prevista dalla legge n. 77 per gli organismi italiani. Pertanto, entro tre mesi da tale data, i «fondi» esteri dovranno decidere se trasformarsi in «fondi» italiani oppure più semplicemente se adeguarsi ai principi della legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la natura di fondi aperti. Si è ritenuto opportuno far risultare che le domande potranno essere presentate anche se non sussistono, a quel momento, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta (seconda parte del secondo comma).

Dalla presentazione della domanda deriva automaticamente il diritto di continuare la commercializzazione per un anno, essendosi fatto coincidere il termine per l'esercizio del potere autorizzatorio con quello dell'operatività *ex lege*.

Sono stati altresì disciplinati gli effetti della mancata richiesta di autorizzazione ovvero del suo diniego, prevedendo la liquidazione coatta delle attività in Italia del fondo, sulla base della considerazione che, ove intervenga la cessazione del collocamento in Italia delle quote, i fondi esteri attualmente autorizzati non avrebbero più effettivi spazi operativi e dovrebbero porsi verosimilmente in liquidazione volontaria.

In relazione a situazioni di non pronta liquidabilità del portafoglio — evento probabile per i fondi chiusi che, in quanto tali, non sono soggetti a richieste di rimborso — si è ritenuto infine necessario prevedere la possibilità che venga consentito un più lungo periodo di operatività secondo il regime attuale, prima della loro riconversione in fondi aperti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione al collocamento in Italia
di quote di fondi comuni esteri
di investimento mobiliare)*

Il Ministro del tesoro, salva l'applicazione della normativa comunitaria e valutata l'esigenza di un equilibrato rapporto tra formazione del risparmio e finanziamento delle imprese attraverso capitale di rischio, può, sentita la Banca d'Italia, autorizzare società costituite all'estero, con oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, al collocamento nel territorio dello Stato di quote di partecipazione ai fondi stessi, a condizione che:

a) la società di gestione sia costituita secondo il tipo della società per azioni o tipo analogo, con capitale o fondi indisponibili di ammontare complessivo equivalente al capitale richiesto per la società di gestione dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) l'istituzione e la gestione dei fondi comuni siano regolate secondo disciplina rispondente a principi analoghi a quelli della legge 23 marzo 1983, n. 77, con particolare riguardo alla separazione del patrimonio, alla diversificazione degli investimenti, alla responsabilità del gestore, alla banca depositaria, al diritto di rimborso delle quote, al sistema della revisione contabile;

c) la società e i fondi da essa gestiti siano sottoposti a vigilanza da parte di un'autorità in grado di esercitare controlli analoghi a quelli predisposti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, tenuto anche conto di rapporti di collaborazione con le autorità italiane competenti;

d) la società di gestione istituisca nel territorio dello Stato una rappresentanza stabile, costituita da una propria sede se-

condaria ovvero affidata ad una azienda di credito o ad altri soggetti aventi adeguata organizzazione, i cui esponenti rispondano a requisiti corrispondenti a quelli di cui all'articolo 1, quarto comma, lettere *b*) e *c*), della legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) venga conferito l'incarico per il regolamento delle operazioni in Italia disposte dalla società di gestione ad una azienda o istituto di credito con i requisiti di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera *b*), della legge 23 marzo 1983, n. 77; presso la banca siano depositati i titoli e le disponibilità di pertinenza del fondo per un ammontare corrispondente alla percentuale di quote collocate nel territorio dello Stato rispetto al totale di quelle emesse dal fondo, i quali assicurino a preferenza il soddisfacimento dei diritti inerenti alle quote stesse;

f) le società di gestione italiane siano ammesse dall'ordinamento della richiedente ad operare nel rispetto del principio di reciprocità.

L'autorizzazione può essere altresì subordinata alla osservanza di condizioni speciali, che devono essere indicate nel relativo provvedimento, nel rispetto comunque dei vincoli comunitari.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Le società di gestione autorizzate ai sensi del precedente primo comma, previo adempimento di quanto previsto dalla lettera *d*) del presente articolo, sono iscritte separatamente nell'albo di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Prima dell'inizio dell'attività nel territorio dello Stato, le società di gestione iscritte all'albo devono adempiere alle prescrizioni della Banca d'Italia impartite ai sensi del successivo articolo 2, primo comma, lettere *a*) e *b*).

Restano ferme le competenze del Ministro del commercio con l'estero in ordine alle autorizzazioni valutarie, da rilasciarsi alle società di gestione dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, tenuto conto dell'esigenza di equilibrio dei flussi della bilancia dei pagamenti. Con il rilascio del-

l'autorizzazione valutaria al collocamento delle quote di partecipazione — da pubblicarsi per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — si intendono autorizzati, ai fini valutari, i rapporti tra i residenti e le società di gestione.

Art. 2.

*(Vigilanza sull'attività in Italia
delle società di gestione)*

La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta nel territorio dello Stato dalle società iscritte all'albo di cui al penultimo comma del precedente articolo, nelle seguenti forme:

a) stabilisce, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa, gli schemi del rendiconto, della relazione, dei prospetti trimestrali e giornalieri; dispone la traduzione in lingua italiana di documenti inerenti all'organizzazione e all'attività delle società di gestione e del fondo comune; ne determina modalità e termini di pubblicazione;

b) richiede il rilascio di fidejussioni, cauzioni ed altre garanzie per l'attività svolta nel territorio dello Stato, fissandone l'ammontare tenuto anche conto delle dimensioni della raccolta in Italia;

c) esercita i poteri di cui all'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni; a tal fine, presso la rappresentanza stabile di cui all'articolo 1, lettera d), della presente legge debbono essere comunque conservati gli atti di cui alla precedente lettera a). Si applica l'articolo 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141;

d) può richiedere alla società di gestione di far effettuare, da parte di chi sia legittimato secondo le disposizioni della legge nazionale, specifici accertamenti contabili, eventualmente con la partecipazione di società iscritta all'albo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; le spese sono a carico della società di gestione.

Si applicano gli articoli 3, 4 e 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

Art. 3.

*(Limiti al collocamento
e revoca dell'autorizzazione)*

Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o sentita la stessa, in relazione a circostanze eccezionali attinenti all'andamento dei mercati, può sospendere o limitare temporaneamente il collocamento nel territorio dello Stato di quote di partecipazione ai fondi di cui alla presente legge.

Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo 1, quando la stessa Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi perdite patrimoniali del fondo e della società di gestione ovvero gravi irregolarità. Con lo stesso provvedimento il Ministro del tesoro nomina un commissario per la liquidazione dell'attività del fondo in esame, da eseguire secondo le direttive della Banca d'Italia, all'uopo utilizzando anche le fidejussioni, le cauzioni e le altre garanzie prestate.

Qualora le competenti autorità estere dispongano, nei confronti della società di gestione o del fondo, procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione o altre equipollenti, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può nominare un commissario per seguire, nell'interesse dei partecipanti in Italia, lo svolgimento delle procedure ed eventualmente per curare la liquidazione delle attività in Italia ai sensi del comma precedente.

Art. 4.

(Disposizioni penali)

Chiunque colloca nel territorio dello Stato, senza l'autorizzazione del Ministro del tesoro, quote di partecipazione ai fondi mobiliari disciplinati dall'articolo 1, primo

comma, della presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Gli amministratori, i sindaci o revisori, i direttori generali e le persone che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato la società di gestione, che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori, i direttori generali e le altre persone indicate nel precedente comma, che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 77, applicabili in virtù del disposto di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Al commissario nominato ai sensi del precedente articolo 3 si applicano le disposizioni previste dai precedenti secondo e terzo comma.

Il rendiconto e i prospetti di cui al precedente articolo 2, lettera a), sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, numero 1, del codice civile.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

Il Ministero del commercio con l'estero entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fa pervenire alla Banca d'Italia, con ogni ulteriore dato utile, l'elenco delle società di gestione estere autorizzate a collocare nel territorio dello Stato quote di fondi comuni di investimento mobiliare. Dalla data in cui perviene la comu-

nicazione, le società stesse sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, e dell'articolo 3 della presente legge, la quale fissa i termini per l'adempimento dei vincoli imposti. La Banca d'Italia può disporre il deposito dei titoli e delle disponibilità di pertinenza del fondo corrispondenti alle quote collocate nel territorio dello Stato presso banca rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Le società di gestione estere di cui al precedente comma che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, richiedano l'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 ovvero, in alternativa, quella di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, possono continuare ad operare, alle condizioni di cui al primo comma, per un ulteriore periodo non superiore a un anno decorrente dalla presentazione della domanda. Quest'ultima può essere integrata, nei nove mesi successivi alla sua presentazione, con la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione richiesta.

Entro il termine in cui la società di gestione è ammessa ad operare ai sensi del precedente comma, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, ovvero dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al secondo comma o di diniego dell'autorizzazione è vietato al fondo il collocamento in Italia di nuove quote. Per la normale gestione del portafoglio, il fondo in parola è assoggettato a tutti gli obblighi previsti dalla presente legge per i fondi autorizzati.

Su richiesta, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, può estendere, tenuto conto della situazione tecnica degli investimenti del fondo chiuso, fino a tre anni il periodo di cui al secondo comma, fissando il termine per l'eventuale integrazione della documentazione.